COMUNE DI TISSI
PROVINCIA DI SASSARI

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 30 NELLA SEDUTA DEL 30.06.2000
APPROVATO DAL CO.RE.CO DI CAGLIARI CON PROVVEDIMENTO N°2367/029 DEL 30.08.2000

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.4 comma 4 L.142/90, DAL 20 09.2000 AL 20 .10.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Mario Meloni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
AUTONOMIA DEL COMUNE

1) Il Comune di Tissi è ente autonomo nell'ambito dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2) Il Comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale.
   Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3) Il Comune rappresenta la comunità di Tissi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Sardegna , con la Provincia di Sassari e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4) Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza , con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
5) La lingua ufficiale della comunità Tissese è l'italiano. La comunità può esprimersi in sardo e nel caso specifico in logudorese .Per consentire la conservazione del patrimonio storico e culturale del paese, il Gonfalone può' riportare la scritta bilingue e nel territorio del Comune le vie saranno rivalorizzate con la scritta bilingue.

ARTICOLO 2
FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività della amministrazione.
3. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata (anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione);
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico esistente nel territorio comunale, anche attraverso la formazione di una Commissione.
f) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
g) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
h) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità;
i) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Tissi, a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e dell'associazionismo;
j) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
k) tutela della vita umana , della persona e della famiglia , delle categorie di persone particolarmente svantaggiate; valorizzazione sociale della maternità e della paternità , assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nello impegno della cura e dell'educazione dei figli , anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
l) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

ARTICOLO 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dello apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Tissi ha un'estensione di Ha 1035, confina con i Comuni di Sassari, Ossi, Usini ;
2. il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Dante n°5;
3. le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Tissi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive o quant'altro possa arrecare danno all'ambiente e alle persone.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 5
ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l' integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 6
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Tissi, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1989.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può' esibire il gonfalone nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

ART.7
PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art.36, comma 3, lett.c), del D.Lgs 3 febbraio 1993, n°29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità , sulla base quanto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- Dipartimento della funzione pubblica.

2. la pari opportunità può' essere costituita una Commissione con il compito di promuovere le azioni positive atte a favorire nella società le condizioni di un'effettiva parità fra i cittadini di sesso diverso.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 8
ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ARTICOLO 9
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
MODALITA' DI VOTO

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10
CONSIGLIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco , la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco e ove anche questi sia assente o impedito , dal Consigliere anziano.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ARTICOLO 11
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 La prima adunanza del nuovo Consiglio è riservata alla convalida degli eletti, alla surrogazione dei consiglieri nei confronti dei quali sussistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e dalla comunicazione da parte del Sindaco, unitamente alla proposta sugli indirizzi generali di governo, della nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

La seduta deve aver luogo almeno entro 10 giorni dalla convocazione.In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto in via sostitutiva.

2. La votazione relativa alla convalida degli eletti avviene a voto palese e ad essa hanno diritto di parteciparvi i consiglieri della cui causa si discute.
3. Gli indirizzi generali di governo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 12
SESSIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione , del rendiconto della gestione e per la verifica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del D.Lgs n°77/95.

3. << (*Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni interi e liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione)* >>.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri ; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. << *(La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.)*>>
6. << *(L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.)*>>
7. << *(L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.)*>>
8. << *(La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.)*>>
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
11. I membri della Giunta Comunale che non fanno parte del Consiglio hanno diritto e sono tenuti a partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

ART.13
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

1 . Il Consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati escluso il Sindaco e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari .
2. Nella seduta di seconda convocazione, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di almeno 4 componenti il Consiglio.
3. Nel caso che in seduta di prima convocazione si intendano discutere proposte non comprese nell' O.D.G., queste non possono essere soggette a deliberazione se non 24 ore dopo che ne è stato dato avviso a tutti i Consiglieri , a meno che gli stessi siano tutti presenti e che decidano all'unanimità.
4. Per la validità dell'adunanza e delle votazioni sono richiesti i seguenti requisiti :

– a determinare la validità dell'adunanza non concorrono :

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
b) gli Assessori che non ricoprono anche la carica di consigliere;

– per determinare la validità dell'adunanza non concorrono :

a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche , proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro, il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ARTICOLO 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può' istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee, speciali, di controllo, di indagine o garanzia. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, le competenze ed il funzionamento, garantendo la partecipazione e la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. Relativamente alle commissioni di controllo, di indagine e di garanzia le stesse possono essere istituite con votazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco , Assessori , Consiglieri , Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di Forze Sociali , Politiche ed Economiche e di tecnici esperti per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori qualora questi lo richiedano.
5. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Il Consiglio Comunale procede entro il 30 giugno di ogni anno, dopo attenta verifica, alla individuazione delle Commissioni ritenute indispensabili per il conseguimento nei fini istituzionali dell'Amministrazione.

ARTICOLO 16
ATTRIBUZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire un miglior esercizio dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.

3. I compiti delle commissioni di garanzia e di controllo saranno disciplinate nel regolamento consiliare intendendo comunque che il controllo non può che essere di natura politica .
4. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni Consiliari hanno la facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione della Giunta, il Segretario ed i Funzionari responsabili degli uffici comunali e gli Amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i Dirigenti di Enti, aziende o Istituzioni comunali. I convocati sono tenuti a fornire alla Commissione tutti i dati e le informazioni da essa richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere apposto il segreto d'ufficio.
5. I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

ARTICOLO 17
CONSIGLIERI (doveri)

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera , tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ARTICOLO 18
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento Consiliare prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere. I Consiglieri hanno altresì diritto di ricevere dal Sindaco e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 21 del presente Statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Nell'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere può esprimersi liberamente in lingua italiana o in una delle varietà della lingua sarda, con la prescrizione comunque della contestuale traduzione in lingua italiana . Egli è tenuto comunque, a fornire la traduzione italiana ogni qualvolta pretende che le dichiarazioni rese in lingua sarda o le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate vengano trascritte integralmente negli atti deliberativi.
6. Per assicurare la massima trasparenza, potra' essere richiesto a ogni Consigliere di comunicare annualmente secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale, i redditi posseduti;

ARTICOLO 19
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
2. Se il Sindaco non provvede il dimissionario può chiedere al Prefetto la convocazione del Consiglio.
   Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto . Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis – della legge 19 marzo 1990 n°55, comma modificato dall' art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n°16, il Consiglio , nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
   Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma

ARTICOLO 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si organizzano in gruppo consiliari formati da piu' Consiglieri . Il Gruppo può' essere costituito da un solo consigliere solo successivamente alle consultazioni elettorali . Nel corso della legislatura il Consigliere o i Consiglieri che non intendano condividere le scelte amministrative del gruppo originario non possono regolarmente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

costituire gruppo. Ai consiglieri sono forniti gli strumenti tecnici ed economici e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Entro 3 giorni dalla 1^ seduta dopo le elezioni , i consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Comunale, per iscritto, una dichiarazione da cui risulti a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. Consiglieri subentrati nel corso della legislatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro 3 giorni dalla seduta di insediamento.
3. Ciascun gruppo, nella prima riunione, procede alla nomina del suo presidente ed eventualmente, del vice-presidente.
4. La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per iniziativa del Sindaco che la presiede , ovvero su richiesta di un Presidente di gruppo anche per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e per suggerire i tempi e le modalità della discussione
5. I capigruppo consiliari sono convocati presso il proprio domicilio.

ART.21
SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione , sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto , dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie, interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ARTICOLO 22
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori << (*o Consiglieri*) >> ed è l'organo responsabile della amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge , sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo con le modalità e le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ARTICOLO 23
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 24
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede;
d) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o piu' assessori.
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 25
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori <<(*o Consiglieri*),>> deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 26
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco , e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione . Se la mozione viene approvata , si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 27
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di tecnici esperti, nominati in relazione allo specifico motivo dello impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dello impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 28
GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività svolte.

ARTICOLO 29
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; puo' tuttavia essere nominato anche n° 1 Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'assessore esterno può' partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

ARTICOLO 30
NOMINA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. La Giunta provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di nomina di ciascun Assessore formalizzando l'avvenuto positivo controllo, con apposito atto collegiale.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli

Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 32
COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta , in particolare , nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici << (*e approva i verbali della Commissione.)*>>
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti o persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) *<<(approva gli accordi di contrattazione decentrata ;)>>*
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o il Direttore generale;
n) determina, , i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
o) approva il Peg su proposta del Direttore Generale o del Segretario nominato Direttore.
p) autorizza a promuovere e resistere alle liti:
q) conferisce incarichi professionali di alta specializzazione, comprese le progettazioni di opere pubbliche;
r) assegna contributi , sussidi, ecc. nell'ambito della legge e dei regolamenti vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ARTICOLO 33
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce promuove e tutela la partecipazione dei cittadini , singoli o associati, alla amministrazione dell' Ente al fine di assicurarne il buon andamento , l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ARTICOLO 34
ASSOCIAZIONISMO
Principi Generali

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ARTICOLO 35
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera di cui è in possesso l'amministrazione, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15.giorni.

ARTICOLO 36
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o sotto altre forme (come specificate al punto 2) dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ARTICOLO 37
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 38

- Sono istituti della partecipazione:

a) l'iniziativa popolare
b) il referendum consultivo
c) l'interrogazione rivolta agli organi del Comune di interessi collettivi o diffusi , nonché dai cittadini in forma collettiva
d) le consultazioni
e) le petizioni le istanze e le proposte di singoli cittadini , enti o associazioni .

ARTICOLO 39
L'INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o normativo, può essere esercitata da parte dei cittadini mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un decimo degli elettori del Comune.
L'iniziativa popolare può avere ad oggetto anche l'istituzione di commissioni di inchiesta. Qualora la proposta venga fatta propria da almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, la commissione si intende costituita .

ARTICOLO 40
PROCEDURA DI APPROVAZIONE

I soggetti legittimati a presentare proposte di iniziativa popolare possono avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali.
Il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta compete alla commissione consiliare competente, che decide all'unanimità. Nel caso che manchi l'unanimità o che non sia stata costituita la competente commissione, tale giudizio compete al Consiglio.
La commissione consiliare alla quale la proposta viene assegnata presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine massimo di quaranta giorni.
I primi sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione Consiliare competente le ragioni ed il contenuto della proposta, che deve essere nelle forme richieste dalla legge ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.
Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame le proposte di iniziativa popolare entro quaranta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell'iniziativa popolare.

ARTICOLO 41

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi collettivi, il Comune consulta anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di cittadini o di utenti dei servizi pubblici e ogni altra formazione economica, sociale e culturale.
3. La consultazione intesa come assemblea popolare può essere disposta dal Comune nei procedimenti di pianificazione e di programmazione generale.
4. E' obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento sulla partecipazione.

ARTICOLO 42
PETIZIONI

1. Chiunque , può rivolgersi in forma collettiva agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 .giorni, le assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale;
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli elettori, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ARTICOLO 43
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 25 % avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ARTICOLO 44
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' indetto referendum consultivo su argomenti inerenti problemi del paese, di competenza del Consiglio Comunale, anche nel caso siano già stati adottati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

provvedimenti deliberativi, quando ne abbiano fatto richiesta almeno 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune o almeno un quinto degli elettori del Comune

2. Prima che abbia inizio la raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti è sottoposto al giudizio di ammissibilità della competente commissione consiliare, che decide all'unanimità. Alla riunione della commissione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non più di cinque delegati .
3. Qualora nella commissione consiliare non sia stato possibile raggiungere la unanimità, la decisione sulla ammissibilità del referendum è demandata al Consiglio Comunale.
4. Il referendum è ammesso se il Consiglio Comunale non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
6. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) elezioni , nomine , designazioni revoche e decadenze;
e) personale comunale , delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
f) assunzione di mutui emissione di prestiti, nonché l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
g) funzionamento del Consiglio Comunale;
h) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

ARTICOLO 45
PROCEDURA - VALIDITA'

Qualora l'atto sottoposto a referendum consultivo non sia ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento, salvi i casi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, non esprima il parere contrario.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno il 50%più uno degli aventi diritto al voto.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La procedura per il referendum è sospesa se in qualunque momento il progetto di regolamento o l'atto o provvedimento su chi intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

1. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata nei modi sopra detti, il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

2. Il Consiglio Comunale adotterà apposito regolamento nel quale verranno stabilite dettagliatamente le procedure di ammissibilità , le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell'iniziativa popolare

ARTICOLO 46
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dalla legge.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. I tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo sono stabiliti nel vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso

ARTICOLO 47
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nei principali rioni del paese.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute piu' idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga anche durante l'accesso agli atti amministrativi nel rispetto dei diritti della libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996 n°675 e successive modifiche ed integrazioni .

ARTICOLO 48
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART.49
RECLAMI

1. Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può' proporre reclamo scritto, richiedendone le riforme , la revoca o l'annullamento.
2. L'U.R.P. esamina il reclamo e, sentito l'interessato, qualora ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento l'accoglimento e il rispetto dello stesso.
3. L'organo competente è tenuto a provvedere espressamente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.

ART.50
CONSIGLIO DEI GIOVANI

Su iniziativa dell'Amministrazione comunale può' essere costituito il Consiglio dei giovani. Il numero dei componenti le competenze ed il funzionamento verranno stabiliti con un apposito Regolamento.

CAPO IV

ART.51
IL DIFENSORE CIVICO

Nel Comune si può' istituire l'Ufficio del difensore civico al fine di garantire il riconoscimento dei diritti dei cittadini, nonchè il buon andamento , l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica. Esercita le sue funzioni in piena autonomia.

ART.52
NOMINA – FUNZIONI – DISCIPLINA

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate le nomine, le funzioni e i campi di intervento del Difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali per l'istituzione del Difensore civico. L'organizzazione , le funzioni e i rapporti di questi con gli enti predetti, verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inserito nell'apposito Regolamento.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 53
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di un diritto o di un interesse legittimo coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi plurimi.
3. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ARTICOLO 54
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 55
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalla adozione dell' atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

ARTICOLO 56
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 57
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 58
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 59
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quanto esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ARTICOLO 60
AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale , e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ARTICOLO 61
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 62
ISTITUZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le istituzione sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ARTICOLO 63
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ARTICOLO 64
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici e funzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini ,che si prefigge la durata e le modalità di recesso anticipato , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 65
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ARTICOLO 66
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n.127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

ARTICOLO 67
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 68
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 69
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in aree, servizi ed uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Comune recepisce e applica gli accodi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 70
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza delle relative aree dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

ARTICOLO 71
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni potranno essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale , sentita la Giunta Comunale secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 72
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato Elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ARTICOLO 73
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi

forniti dal Sindaco e della Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti.

ARTICOLO 74
RESPONSABILI DELLE AREE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili delle aree degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 75
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. *<<(La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.)>>*
2. *<<(La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri legittimi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità delle aree di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 6, comma 4 della legge 127/97)>>*
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 76

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può provvedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomi per obiettivi determinati e con convezioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 77
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo secondo i tempi e la procedura prevista dalla legge.
2. Qualora Il Sindaco si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale secondo le modalità previste dalla legge, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore generale.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, e nel rispetto delle mansioni attribuitegli dalla legge presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ARTICOLO 78
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale.

Inoltre:

Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di

assistenza alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco

1. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.
2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
3. E' Presidente delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'ente
4. Procede alla adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza dal Sindaco
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente,
6. Esercita le funzioni proprie di Direttore Generale se nominato dal Sindaco.
7. Esercita infine ogni altra funzione appositamente attribuitagli o conferitagli dal Sindaco.
8. I rapporti fra il Direttore Generale e il Segretario comunale sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

ARTICOLO 79
VICESEGRETARIO COMUNALE

Il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario , apicale, con funzioni vicarie.

CAPO IV
BILANCIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 80
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

1) Il Bilancio preventivo, redatto in termini di competenza, deve essere corredato dalla relazione programmatica e deve essere posto a disposizione dei Consiglieri entro il tempo fissato dal regolamento di contabilità.
2) Al bilancio devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti redatti con i medesimi criteri.
3) Il conto consuntivo e l'allegata relazione illustrativa della Giunta, nonché i conti consuntivi degli enti e delle aziende dipendenti , sono trasmessi ai Consiglieri secondo i tempi previsti dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 81
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 82
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito della facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 83
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Segretario dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazione e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali disponibili non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 84
BILANCIO COMUNALE

1) Il bilancio pluriennale del Comune ha durata pari a quello della Regione.
2) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
3) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ARTICOLO 85

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COPERTURA DELLE SPESE

Il responsabile dell'ufficio finanziario o, in mancanza il Segretario Comunale , nell'attestare la copertura finanziaria degli impegni di spesa, deve imputare la spesa medesima al capitolo di bilancio che si riferisce all'oggetto della spesa e che presenti la necessaria capienza.
Qualora si tratti di spesa che gravi anche su bilanci futuri, deve verificare i limiti posti dalla legge alla assunzione di impegni sugli esercizi futuri

ARTICOLO 86
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 87
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 88
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il revisore dei conti è organo di controllo della gestione che risponde al Consiglio della propria attività.
2. Il Consiglio Comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. La revoca è esclusa nella ipotesi di conflitto sulle valutazioni della efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
8. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
9. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione .

ARTICOLO 89
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.lo 16, commi 1-4,d ella legge 7 agosto 1990 n.241, sostituito dall'art.lo 17, comma 24,d ella legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune prescindere dal parere.

ARTICOLO 90
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria con un Istituto di credito abilitato .
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 91
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 92
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- In tutte le altre materie di competenza comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai Responsabili di servizio e ai cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per la modifica.
7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 93
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale nella Costituzione, nella Legge 142/90, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ARTICOLO 94
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della L. 142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

ARTICOLO 95
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

*GLI ARTICOLI , O PAROLE TRA PARENTESI <<( )>> ED IN CORSIVO SONO STATI ANNULLATI DAL CO.RE.CO DI CAGLIARI CON PROVVEDIMENTO N. 2367/029 DEL 30.08.2000.